



**La legge 18 maggio 1989 n. 183 recante “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” è nata con lo scopo di assicurare:**

- la difesa del suolo,
- il risanamento delle acque,
- la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale,
- la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi.

**Per il conseguimento di tali finalità, la pubblica amministrazione deve svolgere ogni opportuna azione di carattere conoscitivo, di programmazione e pianificazione degli interventi e di loro esecuzione.**



**L'attività conoscitiva inerente la programmazione, pianificazione e attuazione degli interventi destinati a realizzare le suddette finalità riguarda:**

- a. la sistemazione, conservazione e recupero del suolo nei bacini idrografici;**
- b. la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide e delle coste;**
- c. la moderazione delle piene per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;**
- d. la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi e altri fenomeni di dissesto;**
- e. lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, nonché della gestione degli impianti;**
- f. la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni.**



**E nel caso specifico:**

- ➡ - raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
- ➡ - accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio;
- ➡ - formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio;
- ➡ - valutazione e studio degli effetti conseguiti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente legge;

Il compito di svolgere la suddetta attività, secondo criteri, metodi e standard, nonché modalità di coordinamento tra i soggetti pubblici operanti nel settore, che garantissero la possibilità di omogenea elaborazione ed analisi, veniva assegnato al *Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali* (Idrografico e Mareografico; Geologico) istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

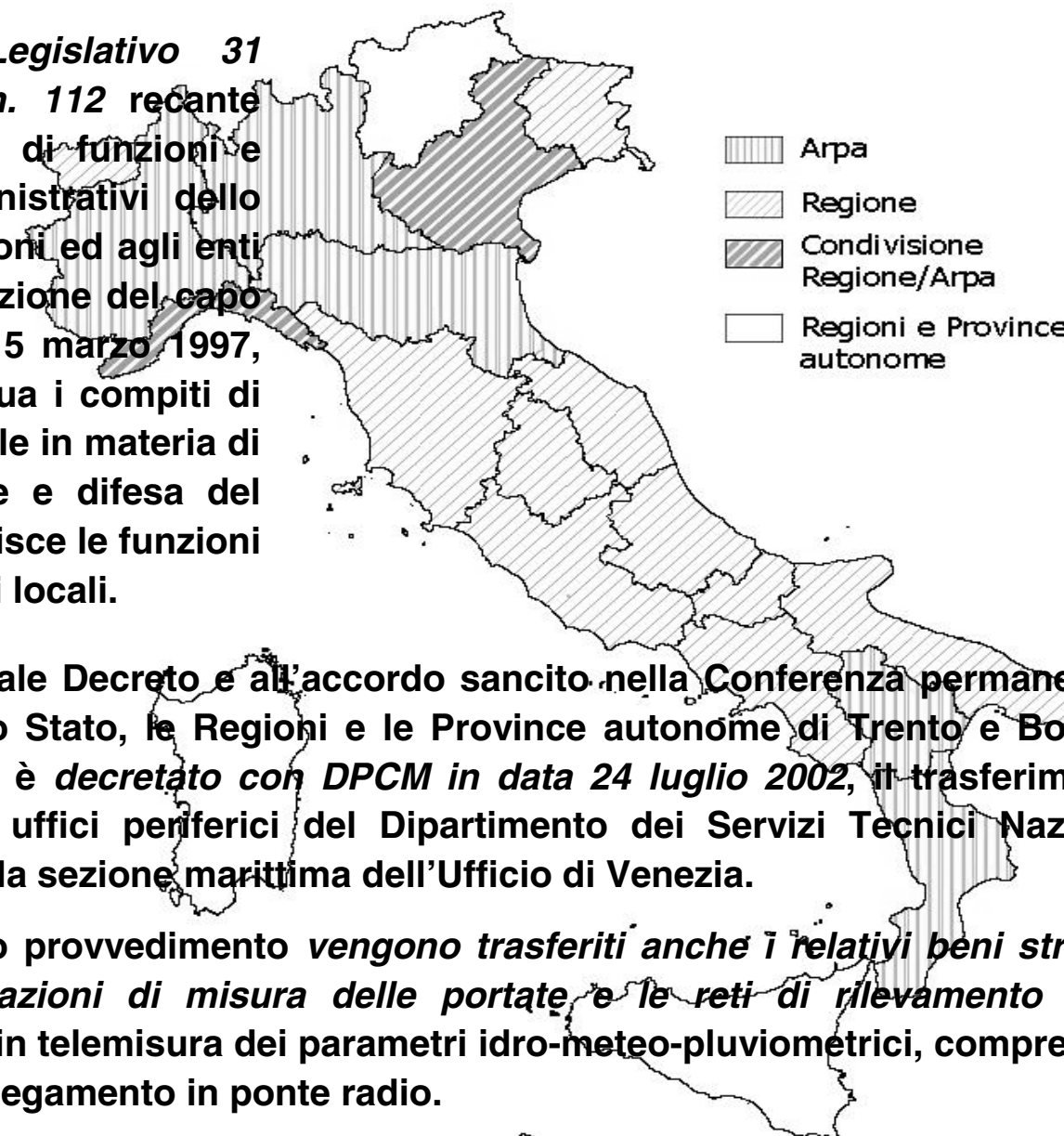
Tale compito è ora affidato, per il livello nazionale, all'A.P.A.T., secondo le disposizioni del già citato Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300



**Il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, individua i compiti di rilievo nazionale in materia di risorse idriche e difesa del suolo e conferisce le funzioni a regioni e enti locali.**

**In seguito a tale Decreto e all'accordo sancito nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ( 8 agosto 2001), è decretato con DPCM in data 24 luglio 2002, il trasferimento alle regioni degli uffici periferici del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali ad eccezione della sezione marittima dell'Ufficio di Venezia.**

**Con lo stesso provvedimento vengono trasferiti anche i relativi beni strumentali, tra cui le stazioni di misura delle portate e le reti di rilevamento manuale, automatico e in telemisura dei parametri idro-meteo-pluviometrici, comprensive dei sistemi di collegamento in ponte radio.**

- 
- Arpa
  - Regione
  - Condivisione Regione/Arpa
  - Regioni e Province autonome

**Gli uffici idrografici ex SIMN sono stati incorporati dalle Regioni in organismi non omologhi, come le ARPA, a scapito dell'omogeneità del sistema**

|                                                                 |        |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| <i>Camera dei Deputati</i>                                      | — 21 — | <i>Indagine conoscitiva — I</i> |
| <hr/>                                                           |        |                                 |
| XIV LEGISLATURA — VIII COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2005 |        |                                 |

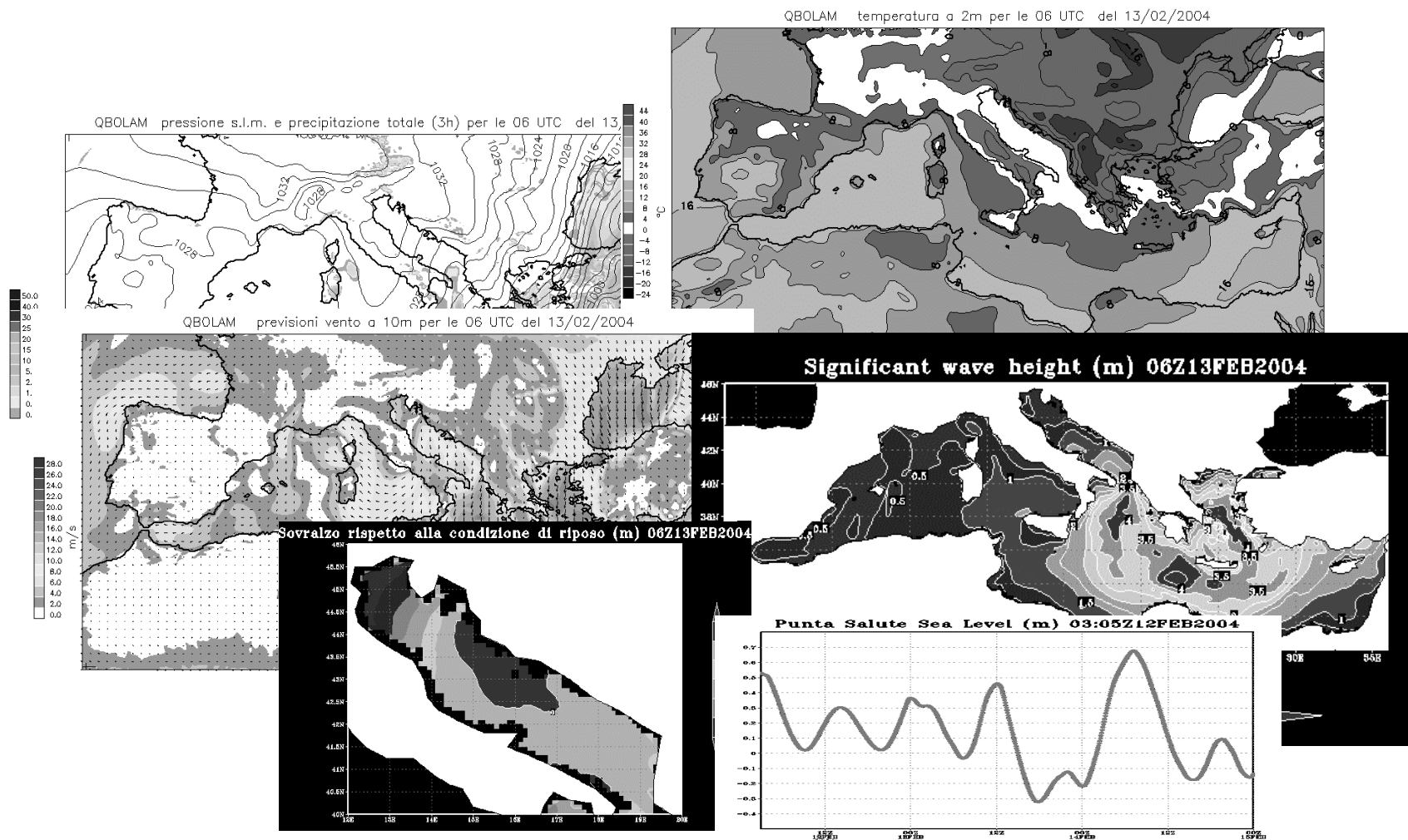


# RLV





## SISTEMA IDRO-METEO-MARE



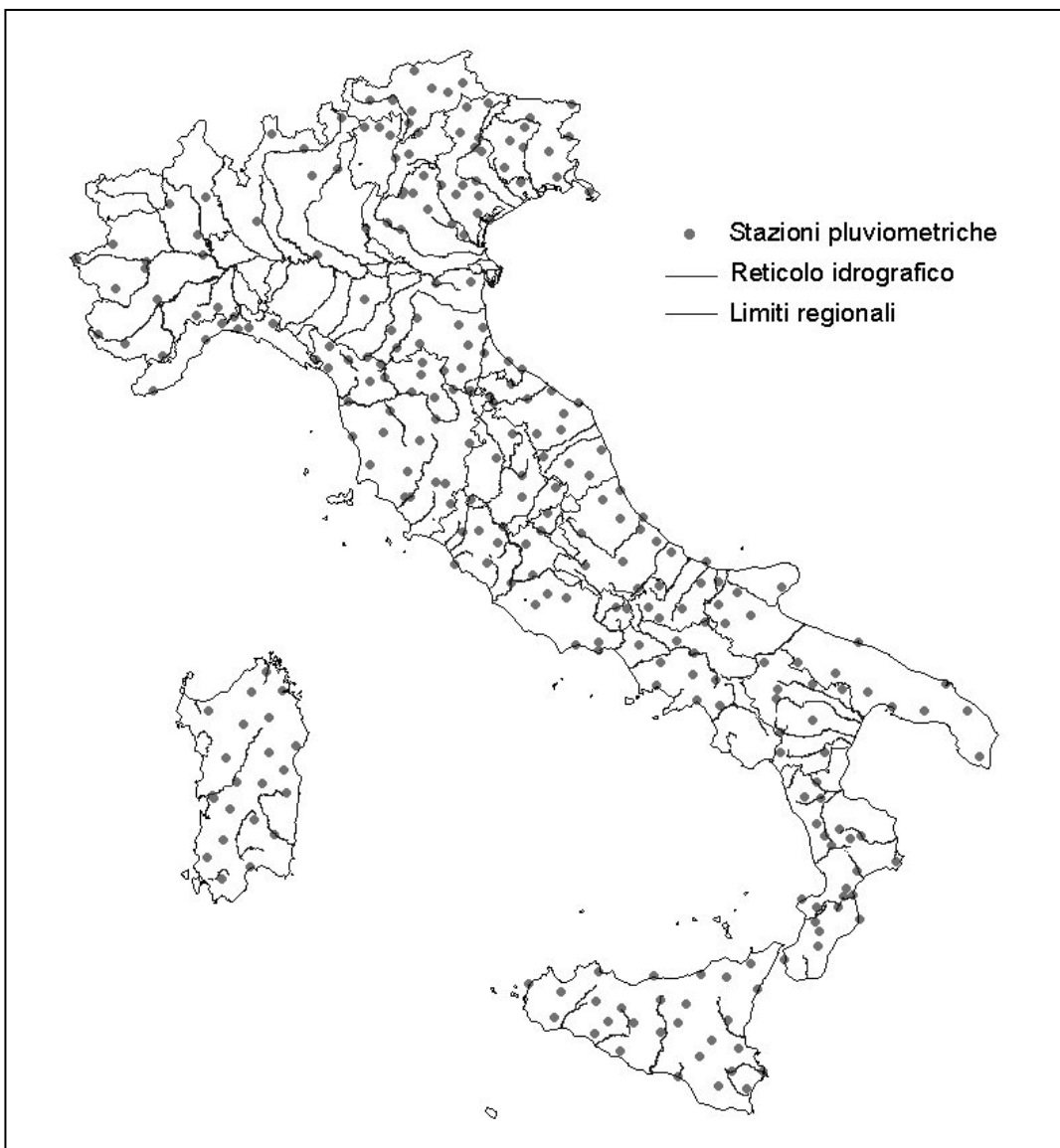


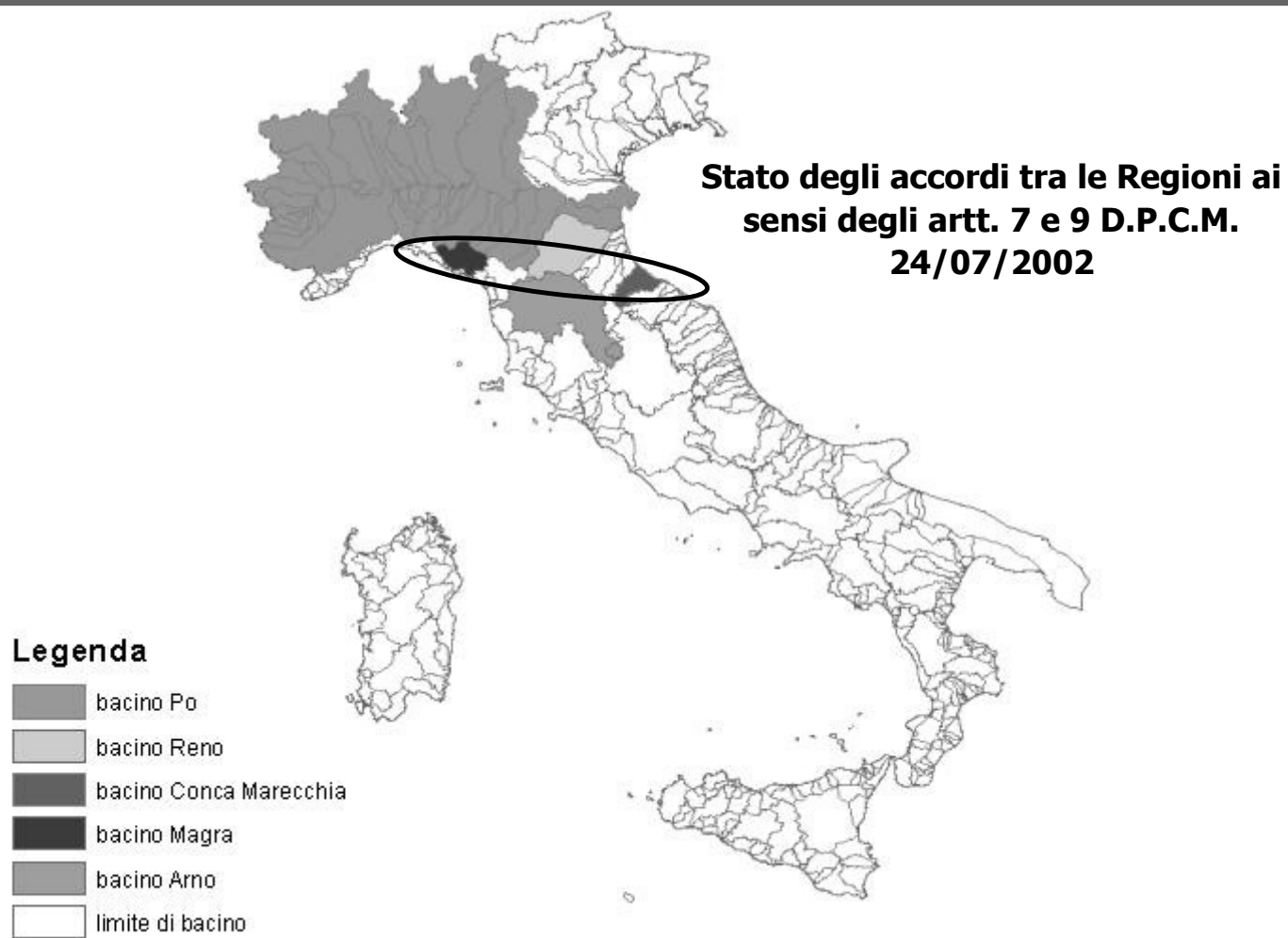
**Tuttavia, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico e la gestione coordinata delle funzioni di carattere compartimentale, il DPCM stabilisce:**

- ⇒ Che siano formalizzati accordi interregionali a scala di compartimento idrografico ai fini dell'omogeneo esercizio delle funzioni trasferite**
- ⇒ Che il Servizio Idrografico e Mareografico, e quindi l'APAT, provveda alla determinazione degli "standard" di funzionamento delle reti di rilevamento, nonché a svolgere i compiti di rilievo nazionale di**
  - ⇒ standardizzazione dei criteri e metodi di raccolta, elaborazione e consultazione dei dati relativi**
    - ⇒ - all'attività conoscitiva idrografica**
    - ⇒ - alla gestione e manutenzione delle reti di monitoraggio.**
- ⇒ È riservata all'APAT la costituzione e gestione di una rete nazionale integrata di rilevamento e sorveglianza dei parametri idro-meteo-pluviometrici, costituita da un sottoinsieme significativo delle stazioni delle reti di rilevamento trasferite.**
- ⇒ Poiché per poter compiere tali attività l'APAT necessita dei dati acquisiti a livello regionale, il suddetto D.P.C.M. individua nei citati accordi interregionali, cui concorre anche l'APAT stessa, l'indispensabile forma di collaborazione.**



## **RETE IDROLOGICA NAZIONALE (RIN)**





**Gli accordi interregionali, invece che a scala di compartimento idrografico, si stanno realizzando a livello di singoli bacini o di gruppi di bacini anche su opposti versanti.**



Peraltro lo strato informativo costituito dai dati idrografici, mareografici e meteorologici è strumentale, tra l'altro, alla redazione:

- ➡ dei *Piani d'ambito territoriale* previsti dalla legge 5 gennaio 1994 n. 36 recante "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- ➡ dei *Piani di tutela delle acque* previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole";
- ➡ dei *Piani di gestione dei distretti idrografici* previsti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.



**Occorre, inoltre, sottolineare come il monitoraggio qualitativo delle acque sia importante per la valutazione del rischio da attività antropiche che spesso si svolgono in aree vulnerabili al rischio idraulico. Si fa riferimento, in particolare:**

**⇒ agli stabilimenti industriali a rischio di incidenti rilevanti di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334**

**⇒ agli impianti nucleari esistenti e relativi siti di stoccaggio delle scorie**

**⇒ ai siti di bonifica di interesse nazionale**

**per i quali, nell'impossibilità della dislocazione, occorrerebbe prevedere idonei interventi di protezione idraulica**



## **AUTORITA' DI BACINO**

**L' A.P.A.T. è membro dei Comitati tecnici e partecipa ai gruppi di lavoro delle Autorità di Bacino nazionali, alle quali la stessa legge attribuisce come compito anche quello di individuare tra le opere di difesa idraulica proposte da Regioni, Consorzi di bonifica ed Amministrazioni comunali quelle con maggiore priorità.**

**E' da rilevare che la determinazione delle classi di priorità degli interventi non sempre risponde ad un'analisi omogenea dei rischi sul territorio nazionale e a criteri omogenei tra le stesse Autorità di Bacino che, come noto, sono suddivise in tre livelli territoriali (regionale, interregionale e nazionale). Solo quelle di livello nazionale hanno il tavolo comune del Comitato Istituzionale presieduto dal Ministro per l'Ambiente e la Tutela del Territorio.**

**In questo settore l'A.P.A.T. può svolgere il ruolo di Amministrazione tecnica centrale di raccolta delle informazioni, degli studi, dei piani per avere un quadro omogeneo su tutto il territorio nazionale dell'attività svolta dalle Autorità di Bacino e dare un contributo all'autorità centrale per la definizione delle priorità degli interventi, ruolo peraltro già svolto dai Servizi tecnici Nazionali**



## **GESTIONE DEGLI EVENTI DI PIENA**

- ➡ **La gestione operativa delle piene di un corso d'acqua dipende dal grado di antropizzazione del territorio e dalle opere idrauliche presenti nel bacino idrografico atte a modificare il deflusso naturale.**
- ➡ **I bacini idrografici in Italia sono quasi tutti regimati ed hanno in molti casi opere idrauliche rilevanti, quali dighe o casse di espansione, la cui regolazione in caso di piena deve essere attuata attraverso elementi conoscitivi in tempo reale sull'afflusso e sul deflusso e sulla previsione meteo.**
- ➡ **Nel caso dei bacini regionali la gestione operativa ricade direttamente sull'amministrazione regionale.**
- ➡ **Nel caso di bacini interregionali o bacini di interesse nazionale non è stato istituito un apposito Ente che coordini la gestione operativa delle piene, con esclusione del bacino del fiume Po (infatti per quest'ultimo è stata costituita l'Agenzia per il Po ( AIPO) che è subentrata nelle competenze operative dell'ex Magistrato per il PO).**
- ➡ **Le Autorità di Bacino hanno compiti esclusivamente conoscitivi e pianificatori ma non funzioni attive in caso di emergenza;**
- ➡ **Sono stati costituiti i centri funzionali previsti dal D.L.180 (da una prima ipotesi di 10 centri collocati presso gli ex Uffici Idrografici si è passati agli oltre 20 centri, uno per Regione).**



## **LA GESTIONE DELLE COSTE**

**In Italia le competenze inerenti la gestione integrata delle coste sono state affidate alle Regioni con la L.59/97 e il d.lgs.112/98, che conferiscono e disciplinano le funzioni e i compiti amministrativi trasferiti dallo Stato alle Regioni e agli enti locali**

**(D. Lgs. 112/98 art.89 lett. H “sono trasferite alle regioni e agli enti locali le funzioni relative alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri”).**

**All'Amministrazione Centrale rimangono, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 112/98, i compiti relativi agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste. Tali compiti sono esercitati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, direttamente o attraverso gli organismi tecnici ad esso facenti capo, tra cui l'APAT, in cui opera il Servizio Difesa delle Coste.**

**Le Regioni a loro volta hanno promulgato leggi regionali per l'elaborazione di piani e di programmi di gestione integrata delle coste, anche in attuazione alla raccomandazione del Parlamento Europeo del 30/05/02.**



## ***A livello nazionale***

- ➡ **La pianificazione e gestione della fascia costiera e il controllo dell'erosione è dunque promosso dalle autorità regionali ed è finanziato anche dall'Amministrazione centrale.**
- ➡ **Non è stata predisposta finora una regolamentazione nazionale specifica riguardo la gestione integrata delle zone litoranee.**
- ➡ **Allo stato attuale le norme di riferimento sono:**
  - ➡ **D.P.R. 17 giugno 2003, n. 261 - Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio**
  - ➡ **L. 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale (art. 21 - Autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera.)**
  - ➡ **D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59. ( Art. 70 comma 1 lett. a: protezione ed osservazione delle zone costiere. Art.89: programmazione, pianificazione, gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri)**
  - ➡ **L. 31 dicembre 1982, n. 979 - Disposizioni per la difesa del mare**



## A livello regionale

Le misure legislative o amministrative adottate dalle varie regioni per la ICZM (Integrated Coastal Zone Management) sono varie e in molti casi incomplete.

Alcune Regioni hanno disciplinato la materia mediante leggi, norme tecniche e piani territoriali,

LIGURIA

ABRUZZO

TOSCANA

MARCHE

LAZIO

EMILIA ROMAGNA

altre hanno affrontato la tematica nell'ambito dei P.O.R. (Piano operativo regionale)

CALABRIA

SARDEGNA

SICILIA

ed altre sono in via di organizzazione.

CAMPANIA

PUGLIA

VENETO

FRIULI VENEZIA GIULIA

BASILICATA

MOLISE

